

## **X Commissione - Resoconto di mercoledì 27 luglio 2005**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.**

**Atto n. 500.**

**(Seguito dell'esame e conclusione - parere favore con condizioni e osservazioni).**

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento economico nell'edilizia (atto n. 500); valutata positivamente la finalità recata del provvedimento di pervenire, intervenendo anche nel settore dell'edilizia, ad un risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni inquinanti, anche in attuazione degli obiettivi di limitazione di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto; osservato peraltro come le disposizioni e specifiche tecniche recate dagli allegati allo schema di decreto potrebbero essere più opportunamente oggetto di normativa di rango secondario, anche al fine di conferire maggiore flessibilità, nonché la possibilità di adeguamenti periodici, alle indicazioni in essi contenute; preso atto delle osservazioni formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di Conferenza Unificata; preso altresì atto dei rilievi formulati dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati in ordine alle conseguenze di carattere finanziario recate dallo schema di decreto; delibera di esprimere

### **PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

- a) assicuri il Governo che, in attesa dell'adozione dei diversi decreti attuativi previsti dallo schema di decreto, la disciplina transitoria delle prestazioni energetiche del sistema edificio si ponga in un solco di continuità rispetto alla regolazione attuale e ne preveda un graduale miglioramento degli standard;
- b) al fine di pervenire ad una effettiva riduzione dei consumi ed in ossequio a quanto auspicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, si intervenga sulle disposizioni recate dall'articolo 3, estendendo la disciplina recata dallo schema di decreto, rivolta ai soli edifici residenziali nuovi, anche agli edifici oggetto di ristrutturazione, sia nei casi di ampliamento dell'intero edificio esistente che nei casi di manutenzione straordinaria su edifici di metratura superiore ai 1000 metri quadrati;
- c) all'articolo 6, in materia di certificazione energetica degli edifici, siano modificati i commi 1 e 2 nel senso di prevedere che gli edifici di nuova costruzione o gli edifici esistenti che hanno subito interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono dotati al termine della costruzione medesima o dell'intervento, a cura del costruttore o del venditore o del locatore, a seconda della relativa competenza, di un attestato di certificazione energetica redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, e che la certificazione per le unità immobiliari facenti parte di un complesso deve fondarsi sulla valutazione dell'unità interessata tenuto conto delle effettive condizioni di contorno, anche in caso di impianto termico comune;
- d) provveda il Governo a specificare, con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 7 in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva,

che la figura del responsabile dell'impianto o di un terzo responsabile è incompatibile con la figura di venditore d'energia all'utenza finale organizzata e/o costituita in qualunque specie di forma societaria, e/o d'interesse commerciale, organizzativa, finanziaria;

e) all'articolo 8 («Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni»), siano soppresse le disposizioni recate dal comma 5, che stabilisce che i Comuni effettuano gli accertamenti e le ispezioni di cui al comma 4, anche su richiesta del committente, dell'acquirente, del conduttore dell'immobile o di chiunque dimostri di poter essere danneggiato dall'eventuale inosservanza delle norme recate dal decreto, e che il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al medesimo comma è posto a carico dei richiedenti;

f) siano modificate - rilevato che non appare conforme alla vigente disciplina contabile l'attribuzione di obblighi in capo agli enti territoriali senza contestualmente provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri - le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9, nel senso di sostituire la previsione della possibilità, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di rendere obbligatori programmi informatici, con la possibilità di promuovere la realizzazione di tali programmi;

g) sopprima il Governo, al comma 4 dell'articolo 9 - recante misure in materia di funzioni delle regioni e degli enti locali - la previsione di consulenze su interventi migliorativi che le autorità competenti debbano comprendere nelle ispezioni degli impianti termici;

h) specifichi il Governo, al comma 4 dell'articolo 13, che alle attività attribuite alla competenza delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, queste possano provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili in base alla legislazione vigente;

i) siano modificate le norme di copertura finanziaria recate dall'articolo 14 prevedendo che all'attuazione del decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvederà mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge n. 239 del 2004;

l) all'articolo 16, recante le abrogazioni e disposizioni finali, sia soppresso il comma 1, che prevede l'abrogazione, dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 (Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive), dell'articolo 29 (Certificazione delle opere e collaudo) e dell'articolo 30 (Certificazione energetica degli edifici) della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

m) con riferimento agli Allegati B («Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici»), C («Requisiti della prestazione energetica degli edifici») ed I («Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici»), siano utilizzati gli schemi tecnico-scientifici risultanti dal Gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale 27 ottobre 2004, prot. n. P/393/R/04, come da parere positivo espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 15 giugno 2005 n. 106/05;

n) nell'ambito dell'Allegato G, che reca il modello di rapporto di controllo tecnico per impianti termici di potenza inferiore a 35 kW, sia precisato, al punto H, che il controllo di combustione deve essere effettuato ogni quattro anni e che, per gli apparecchi installati da dieci anni ed oltre, tale controllo deve essere effettuato ogni due anni;

o) per quanto concerne il permanere nel tempo dei requisiti di sicurezza restano in vigore le prescrizioni della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e n. 551 del 1999;

#### **e con le seguenti osservazioni:**

a) valuti il Governo l'opportunità di acquisire anche gli orientamenti delle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative degli installatori e dei manutentori di impianti, come anche degli

industriali e dei costruttori, sia nell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 2, che con riferimento alla promozione di iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, di cui al comma 1 dell'articolo 5, nonché ai fini della predisposizione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 8;

b) con finalità di risparmio energetico appare altresì necessario, con specifico riferimento agli impianti termici, integrare la normativa recata dall'articolo 3, prevedendo l'adozione di impianti tecnologicamente avanzati non solamente con riferimento agli edifici di nuova costruzione e pertanto a nuove installazioni ma anche nei casi di sostituzione di vecchi impianti;

c) in una prospettiva di semplificazione burocratica e di economia procedurale, sia garantita la massima semplificazione delle procedure previste ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, nonché con riferimento alla relazione tecnica, agli accertamenti ed alle ispezioni, anche a tal fine abolendo la previsione di una necessaria perizia giurata di cui all'articolo 8; con le medesime finalità, siano soppresse le disposizioni di cui alla lettera d) dell'articolo 13, laddove si prevede la formazione di esperti cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche;

d) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 11 in materia di regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici, anche al fine di non introdurre norme di difficile applicazione e di incerta efficacia, peraltro destinate ad una applicazione di breve periodo.